

L'AMENTIA HABITUALIS NEL CIC

Rilevanza giuridica quanto al consenso matrimoniale ed alla imputabilità penale

1. Senza dubbio la codificazione del c. 1095 ha suggellato quel mutamento della concezione del matrimonio, in passato fondato su principi di natura pubblicistica e che, ora, è visto sempre più in chiave di impegno personale assunto da ciascun coniuge. Tuttavia ci si può chiedere, in un'indagine che non voglia essere meramente ricognitiva, se alla codificazione del c. 1095 abbiano contribuito i precetti di diritto naturale insieme con la Giurisprudenza rotale o se non vi abbia influito anche l'analogia con altro istituto già disciplinato, con pari ragioni, nel Codice del 1917.

Nel Diritto canonico, infatti, si possono individuare alcuni collegamenti tra la disciplina penale e quella matrimoniale nel momento in cui si consideri che le ipotesi di non punibilità in alcuni casi costituiscono anche motivo di nullità del matrimonio.

A tal proposito non a caso sembra essere stato utilizzato dal Legislatore il termine *«usus rationis»* non solo nel c. 1095, § 1, ma anche nel c. 1322, che già in passato si ricollegava alla problematica relativa all' *amentia*.

Per questa ragione pare utile soffermarsi in particolare sull'*amentia* vista in relazione al consenso matrimoniale e alla imputabilità penale; infatti, nel c. 1322 si esplicita l'ipotesi di incapacità di delitto in caso di *amentia habitualis*, e quindi anche di *amentia actualis*, nel c. 1095, § 1 sembra essere contemplata l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio sia in caso di *amentia actualis* sia in caso di *amentia habitualis*.

2. Il Legislatore del CJC prendeva in considerazione due categorie di persone mentalmente disturbate: gli *amentes* e i *dementes*.

I primi erano considerati *caerentes usu rationis* in ogni materia, i secondi solo in relazione a determinati oggetti. A loro volta gli *amentes* si distinguevano in coloro che mancavano di uso di ragione in maniera totale —*amentes habituales: amentia proprie dicta seu habitualis*—, e coloro che difettavano dell'uso di ragione in modo transeunte —*amentes actuales: amentia improprie dicta sive ad breve tempus*¹.

1. Cf. CJC, cc. 88, § 5, e 2201, §§ 1-2.